

# Condizioni e Termini Generali di Vendita e Consegna - RUTRONIK SRL

– Redatto nel mese di Giugno 2012 –

## § 1 Disposizioni generali – Ambito di applicazione

- 1.1 I presenti Termini e Condizioni Generali si applicano a tutte le transazioni tra imprenditori stipulate tra RUTRONIK SRL (Venditore) e l'Acquirente, anche qualora non vi si faccia riferimento nei successivi contratti. Si applicano analogamente a lavori e servizi. I termini e le condizioni dell'Acquirente che sono in conflitto con i presenti Termini e Condizioni Generali, li integrano o differiscono da questi non si applicano al contratto, a meno che il Venditore non dia un consenso scritto ed esplicito alla loro applicabilità.
- 1.2 I presenti Termini e Condizioni Generali, debitamente riconosciuti e accettati dall'Acquirente tramite la sottoscrizione di copia del presente documento prima dell'inoltro del primo ordine, si applicano anche qualora il Venditore, pur consapevole dell'esistenza di termini e condizioni conflittuali o diversi, effettui la consegna senza riserve, o qualora, nella fattispecie, il Venditore non alleghi i presenti Termini e Condizioni Generali nelle transazioni future. Eventuali accordi che si aggiungono ai presenti Termini e Condizioni Generali o che derogano agli stessi, stipulati da Venditore e Acquirente e finalizzati all'adempimento di un contratto devono essere espressi per iscritto nel contratto stesso. Questa norma si applica altresì all'eventuale rinuncia del presente requisito della forma scritta. Rimangono invariati i diritti di cui gode il Venditore, derivanti dalle disposizioni di legge e che esulano dall'ambito d'applicazione dei presenti Termini e Condizioni Generali.

## § 2 Offerte e conclusione del contratto

- 2.1 Le offerte del Venditore non devono essere considerate "proposte contrattuali" ai sensi dell'art. 1326 CC ; sono inoltre soggette a conferma e non sono vincolanti, a meno che la loro natura vincolante non venga espressamente comunicata.
- 2.2 Gli ordini dell'Acquirente contengono offerte vincolanti. Il contratto si applica previa conferma scritta dell'ordine da parte del Venditore o, se l'ordine viene eseguito immediatamente, con l'invio delle merci ordinate al prezzo indicato nella fattura finale. Qualora l'Acquirente abbia delle obiezioni circa i contenuti della conferma dell'ordine o circa le merci inviate, l'Acquirente deve obiettare alle stesse senza ingiustificato ritardo. In caso contrario, il contratto verrà adempiuto conformemente alla conferma dell'ordine e ai contenuti in essa stabiliti.

## § 3 Specifiche prodotto

- 3.1 Se il contratto riguarda la consegna di articoli soggetti a modifiche tecnologiche, il Venditore è autorizzato ad eseguire la consegna conformemente alle schede tecniche più recenti fornite dal produttore, come di volta in volta modificate. Qualora l'Acquirente fosse interessato esclusivamente al tipo di articolo ordinato e in nessun caso l'articolo possa differire da quello ordinato, l'Acquirente ha l'obbligo di avvisare il Venditore di conseguenza.
- 3.2 Le informazioni riguardanti le merci distribuite dal Venditore (in particolare informazioni contenute in brochure, listini, cataloghi, schede tecniche, materiale pubblicitario, specifiche e descrizioni, definizioni dei requisiti che le merci devono soddisfare e altre condizioni di fornitura di natura tecnica, certificati - es.: certificato di conformità - e altri documenti) devono essere accurate e non fuorvianti; ciononostante esse non garantiranno, da parte del Venditore, la qualità, lo stato o la durabilità delle merci. Anche qualora sia dovuta la consegna di merci non ancora individuate, il Venditore non si assume alcun rischio di approvvigionamento, sempreché non esista un esplicito accordo scritto in tal senso.
- 3.3 In mancanza di un esplicito accordo scritto a riguardo, i campioni delle merci distribuiti dal Venditore devono essere considerati campioni di prova e non danno garanzia di qualità o stato delle merci. Vanno comunque rispettate le tolleranze applicabili.
- 3.4 A fini statistici, i dati forniti dal produttore relativi all'affidabilità delle merci fornite hanno finalità esclusivamente orientative e non si riferiscono a consegne o lotti individuali.

## § 4 Ordini di consegna

- 4.1 Nell'ambito di un release order, l'Acquirente deve trasmettere la richiesta di consegna al Venditore al più tardi 8 settimane prima della data di consegna richiesta, se non diversamente pattuito.
- 4.2 Se non diversamente pattuito, l'Acquirente deve emettere una richiesta di consegna entro al più tardi 12 mesi a partire dal giorno di conferma dell'ordine. Alla scadenza di un ragionevole periodo supplementare, il Venditore è autorizzato a consegnare le merci e a emettere fattura o a risolvere il contratto o, se l'Acquirente ha agito colpevolmente, a esigere il risarcimento dei danni in sostituzione della prestazione. Il Venditore inoltre è autorizzato ad applicare il prezzo relativo alle quantità effettivamente autorizzate dall'Acquirente.

## § 5 Prezzi - Modifica di prezzi

- 5.1 I prezzi pertinenti sono quelli riportati nella conferma d'ordine del Venditore. I prezzi s'intendono franco fabbrica. In particolare, essi non includono i costi di imballaggio, trasporto, assicurazione, dogana e IVA. L'IVA applicabile verrà riportata separatamente in fattura e si baserà sul tasso legale applicabile del giorno di emissione della fattura; sarà accompagnata da una spesa di € 25-- per l'elaborazione dell'ordine di acquisto; detta spesa non verrà applicata nel caso di ordini aventi un valore superiore a € 150--.
- 5.2 Nella misura in cui, tra la conclusione del contratto e l'esecuzione dell'ordine, si verifichi una diminuzione o un aumento dei costi di cui il Venditore non è responsabile e che non potevano essere previsti da quest'ultimo, in particolare diminuzioni o aumenti riconducibili a cambiamenti dei prezzi delle materie prime e delle merci in lavorazione, il Venditore ha diritto a modificare i prezzi entro i limiti dettati dal mutamento delle circostanze stesse; tali modifiche non dovranno essere finalizzate alla realizzazione di un guadagno supplementare. Se l'eventuale aumento dovesse eccedere del 10% il prezzo pattuito, l'Acquirente ha la facoltà di recedere dal contratto.
- 5.3 In particolare, nel caso di un'allocazione e relativo aumento dei costi di approvvigionamento, il Venditore è autorizzato ad aumentare ragionevolmente i prezzi in proporzione all'aumento medio dei prezzi di mercato relativamente a merci che devono essere consegnate entro minimo due mesi dopo la conclusione del contratto.

## § 6 Termini di pagamento

- 6.1 Se non diversamente pattuito per iscritto, tutte le fatture emesse dal Venditore devono essere pagate immediatamente, senza detrazioni o sorta.
- 6.2 Si accettano cambiali e assegni solamente sulla base di espliciti accordi scritti e solamente come mezzo di pagamento. Le commissioni di sconto ed altri costi relativi a cambiali e assegni devono essere sostenuti dall'Acquirente. I diritti del Venditore, ai sensi del successivo art. 10 riportata di seguito, rimangono invariati fino al completo pagamento di tutti i crediti per cambiali.
- 6.3 Il Venditore è autorizzato a imputare far valere i pagamenti dell'Acquirente a saldo dei debiti più risalenti. Se sono già maturati costi e interessi, il Venditore può imputare i pagamenti a saldo prima dei costi, pi degli interessi e infine del credito principale.

## § 7 Compensazione e ritenzione

Le eccezioni e contestazioni non autorizzano l'Acquirente a sospendere i pagamenti se non accertate con sentenza passata in giudicato ovvero col consenso del Venditore. La rivendicazione del diritto di trattene le merci da parte dell'Acquirente è contemplabile solamente se l'eccezione è riferita al medesimo rapporto contrattuale in forza del quale le merci sono state consegnate.

## § 8 Tempi e ambiti di consegna. Riserva di fornitura tempestiva al Venditore. Ritardi nella consegna

- 8.1 Gli accordi relativi a periodi e date di consegna devono essere definiti per iscritto. I periodi e le date di consegna non sono vincolanti, sempreché non venga esplicitamente definito il contrario. Il periodo di consegna decorre a partire dalla comunicazione della conferma del

l'ordine da parte del Venditore; non potrà tuttavia avere inizio fintantoché l'Acquirente non avrà fornito tutte le indicazioni necessarie a effettuare la consegna nonché tutta la documentazione eventualmente richiesta dalla legge o dagli usi o non sarà stata ricevuta l'eventuale acconto ove pattuito. Affinché il periodo e la data di consegna vengano rispettati, l'Acquirente deve adempiere a tutti gli altri obblighi che lo riguardano in modo tempestivo e corretto. Il periodo di consegna è considerato conforme a quanto concordato nel momento in cui le merci lasciano lo stabilimento al termine del periodo stesso o nel momento in cui il Venditore notifica che le merci sono pronte per l'invio. La conformità dei periodi e delle date di consegna pattuiti è soggetta alla fornitura tempestiva e corretta da parte dei fornitori del Venditore.

- 8.2 Sono permesse le consegne parziali. Il Venditore si riserva il diritto di effettuare consegne in eccesso o in difetto fino al 5% della quantità da consegnare per ragioni tecniche legate alla produzione.
- 8.3 L'Acquirente può risolvere il contratto qualora il Venditore sia in ritardo con la consegna e qualora, dopo il verificarsi del ritardo, l'Acquirente abbia accordato al Venditore un ragionevole periodo supplementare affinché quest'ultimo realizzi la consegna, ribadendo inoltre il rifiuto dell'accettazione dopo la scadenza di tale termine, qualora questo periodo supplementare scada senza che la consegna sia stata effettuata.

## § 9 Passaggio dei rischi - Spedizione

- 9.1 Il rischio di perdita accidentale o deterioramento delle merci passa all'Acquirente con la consegna delle merci o, se le merci vengono spedite, con la consegna delle stesse al trasportatore o a qualsiasi altra persona incaricata di realizzare la spedizione. Questa norma si applica anche in caso di consegna parziale o quando è stata pattuita una spedizione con "trasporto pagato" (freight paid) o gratuita per l'Acquirente. In mancanza d'istruzioni scritte da parte dell'Acquirente, spetterà al Venditore scegliere trasportatore e itinerario. Su richiesta e a spese dell'Acquirente, il Venditore sottoscriverà una polizza assicurativa per il trasporto onde assicurare le merci contro i rischi specificati dall'Acquirente. Si applicano il 1° e il 2° comma dell'art. 1465 CC.
- 9.2 Qualora si verifichi un ritardo nella spedizione per ragioni di cui è responsabile l'Acquirente, il rischio passa a quest'ultimo a partire dal giorno in cui il Venditore è pronto a spedire le merci.
- 9.3 Se il Venditore sceglie la modalità di spedizione, l'itinerario, o la persona che dovrà eseguire la spedizione, il Venditore è unicamente responsabile per dolo e colpa grave connessi a tali scelte.

## § 10 Riserva di proprietà

- 10.1 La proprietà delle merci fornite in esecuzione di un ordine rimarrà al Venditore fino a che non verranno saldati in toto da parte dell'Acquirente tutti i crediti del Venditore nei confronti dell'Acquirente derivanti da detto ordine. Tali crediti comprendono quelli derivanti da assegni, cambiali nonché crediti di conto corrente. Qualora venga effettuato un pagamento per mezzo di cambiale, la riserva di proprietà non verrà meno sino all'integrale soddisfazione del credito, indipendentemente dal mezzo di pagamento. Finché, ai sensi del presente articolo, la proprietà delle merci non passa all'Acquirente, quest'ultimo riconosce di dover tenere tali merci in qualità di depositario garante del Venditore; l'Acquirente dovrà inoltre conservare le merci separatamente e in modo che possano essere chiaramente identificate come proprietà del Venditore. L'Acquirente ha l'obbligo di gestire le merci soggette alla presente clausola sulla riserva di proprietà con la dovuta cura per tutta la durata della riserva di proprietà. In particolare, l'Acquirente ha l'obbligo di assicurare le merci a sue spese per lo meno contro i danni causati da incendi, acqua e furto per il valore corrispondente al costo delle merci stesse. L'Acquirente cede al Venditore sin d'ora tutti i crediti a titolo di risarcimento eventualmente derivanti da tale assicurazione. Il Venditore con questo documento accetta la cessione. Se la cessione non è contemplabile, l'Acquirente s'impegna irrevocabilmente a ordinare al proprio assicuratore di versare gli eventuali pagamenti esclusivamente al Venditore; si applicano tutte le disposizioni di cui All'art. 1381 CC. Resta salvo il diritto del Venditore al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Su richiesta del Venditore, l'Acquirente deve fornire a quest'ultimo la prova della conclusione del contratto d'assicurazione.
- 10.2 L'Acquirente può vendere le merci soggette alla presente riserva di proprietà esclusivamente nell'ambito di una normale attività commerciale. L'Acquirente non è autorizzato a dare in pegno le merci soggette alla presente riserva di proprietà, né a cederle a titolo di garanzia, né a compiere eventuali azioni che possano mettere a rischio il diritto di proprietà del Venditore. Nell'eventualità di pignoramenti o altre violazioni da terze parti, l'Acquirente deve comunicare per iscritto e tempestivamente al Venditore tutte le informazioni necessarie; inoltre l'Acquirente deve informare la terza parte dei diritti di proprietà del Venditore ed attivarsi applicando le misure adottate dal Venditore finalizzate alla protezione delle merci soggette alla presente clausola di riserva di proprietà. L'Acquirente sostiene tutte le spese di cui è responsabile e che sono necessarie alla rimozione della violazione e al recupero delle merci, nella misura in cui tali spese non possono essere ottenute dalla terza parte.
- 10.3 L'Acquirente cede sin d'ora al Venditore i crediti derivanti dalla rivendita delle merci con tutti i relativi diritti accessori, a prescindere dal fatto che le merci soggette alla presente clausola di riserva di proprietà vengano rivendute avendo subito o meno ulteriori lavorazioni. Il Venditore accetta sin d'ora la cessione. Se la cessione non è contemplabile, l'Acquirente s'impegna irrevocabilmente ad ordinare alla terza parte debitrice di versare gli eventuali pagamenti esclusivamente al Venditore; si applicano tutte le disposizioni dell'art. 1381 CC. Salvo eventuali revoche, l'Acquirente è autorizzato a riscuotere i crediti che sono stati ceduti al Venditore sulla base della fiducia e per conto del Venditore. Tutte le somme riscosse devono essere versate immediatamente al Venditore. Il Venditore può revocare all'Acquirente l'autorizzazione a riscuotere detti crediti, nonché la facoltà dell'Acquirente di rivendere le merci, qualora l'Acquirente non riesca ad adempiere correttamente ai propri obblighi di pagamento nei confronti del Venditore, ovvero l'Acquirente sia in arretrato con i pagamenti o smetta di pagare, o se vengono iniziate procedure concorsuali nei confronti del patrimonio dell'Acquirente. Eventuali cessioni di detti crediti sono soggette alla preventiva approvazione da parte del Venditore. Con la notifica della cessione al terzo debitore, viene meno il diritto dell'Acquirente alla riscossione. In caso di revoca del diritto di riscossione, il Venditore può richiedere che l'Acquirente renda noti tutti i crediti ceduti, nonché i rispettivi debitori, al fine di fornire tutte le informazioni necessarie alla riscossione, fornendo i relativi documenti e notificando la cessione ai debitori.
- 10.4 In caso di mancato pagamento da parte dell'Acquirente degli importi dovuti ai sensi di qualsivoglia contratto regolato dai presenti Termini e Condizioni Generali di Vendita , il Venditore ha la facoltà di risolvere detto contratto fermi restando gli altri suoi diritti. L'Acquirente deve immediatamente riconoscere al Venditore, o ad eventuali terzi incaricati dal Venditore, l'accesso alle merci soggette alla riserva di proprietà e deve cedere dette merci. Previa tempestiva notifica, il Venditore può quindi disporre delle merci soggette alla presente clausola di riserva di proprietà al fine di soddisfare i crediti dovuti dall'Acquirente.
- 10.5 Eventuali lavorazioni o trasformazioni delle merci soggette alla presente riserva di proprietà ad opera dell'Acquirente dovranno essere realizzate per conto del Venditore. Il diritto dell'Acquirente ad acquisire le merci soggette alla presente riserva di proprietà rimane invariato in relazione agli articoli lavorati o trasformati. Se le merci vengono lavorate, assemblate o unite ad altre merci che non appartengono al Venditore, il Venditore acquisisce la proprietà del nuovo articolo in proporzione alla percentuale di valore delle merci consegnate, al valore delle altre merci lavorate al momento della lavorazione. L'Acquirente dovrà conservare le nuove merci a nome del Venditore. Per tutti gli altri aspetti, l'articolo ottenuto in seguito a lavorazione o trasformazione sarà soggetto alle medesime disposizioni che regolano le merci soggette alla presente riserva di proprietà.

- 10.6 Su richiesta dell'Acquirente, il Venditore è obbligato a svincolare le garanzie a cui ha diritto nella misura in cui il valore di realizzo di dette garanzie ecceda i crediti del Venditore, derivanti dal contratto sottoscritto con l'Acquirente, di oltre il 20%; vanno inoltre considerati gli sconti sulla valutazione applicabili nel sistema bancario. Ai fini della valutazione, le merci soggette alla presenta riserva di proprietà dovranno essere valutate in base al valore riportato in fattura e i crediti dovranno essere valutati in base al loro valore nominale.
- 10.7 Qualora le merci vengano consegnate in paesi in cui la normativa in materia di riserva di proprietà offre minor sicurezza rispetto a quella definita ai sensi dei precedenti paragrafi da 10.1 a 10.6, l'Acquirente, con il presente atto, concede al Venditore una garanzia corrispondente. Se, a tal fine, sono necessarie ulteriori dichiarazioni o ulteriori azioni, l'Acquirente renderà tali dichiarazioni o realizzerà tali azioni. L'Acquirente darà la propria disponibilità per attuare tutte le misure necessarie e atte a rendere valide e applicabili tali garanzie.
- § 11 Reclami per difetti - Restrizioni d'uso - Responsabilità**
- 11.1 *Il Venditore non è il produttore delle merci.* Il Venditore garantisce che le merci fornite presentano le caratteristiche specificate per iscritto (riscontabili nei parametri tecnici) dal produttore o mediante accordi reciproci. Le merci fornite sono state realizzate unicamente per gli impieghi specificati dai rispettivi produttori. Tali impieghi non includono l'uso delle merci in sistemi salvavita o di supporto alle funzioni vitali o di tipo militare o per fini in cui il guasto del prodotto può, previa ragionevole valutazione, portare a morte, lesioni fisiche o danno alla salute o a ingenti perdite economiche. Solamente le specifiche riportate nelle relative schede tecniche fornite dai produttori potranno essere considerate rilevanti ai fini della definizione della qualità o dello stato delle merci. L'Acquirente è il solo responsabile dell'adeguatezza e della sicurezza delle merci per le applicazioni previste dall'Acquirente stesso. Il Venditore non rilascia garanzie; in particolare non rilascia garanzie in relazione a qualità, stato o durabilità delle merci.
- 11.2 Se il Venditore lavora le merci da fornire su ordine dell'Acquirente (es.: se il Venditore piega o taglia, strotola o riavvolge i collegamenti), si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 11.1 sopra riportato. In tal caso, il Venditore s'impegna a lavorare le merci con la dovuta cura conformemente alle specifiche dell'Acquirente, come pattuito per iscritto, senza assumersi eventuali responsabilità per i possibili effetti di tali lavorazioni sul funzionamento del prodotto.
- 11.3 Per salvaguardare i propri diritti in relazione ai difetti, l'Acquirente deve esaminare alla ricezione le merci consegnate e deve comunicare gli eventuali difetti al Venditore per iscritto e tempestivamente e comunque entro le due settimane seguenti la ricezione delle merci. I difetti nascosti vanno comunicati al Venditore per iscritto immediatamente dopo la scoperta e comunque entro le due settimane seguenti la scoperta dei difetti stessi. In caso di notifica dei difetti al Venditore, l'Acquirente deve descrivere i difetti stessi per iscritto. L'Acquirente è tenuto ad inviare le merci al Venditore a proprie spese affinché questi possa esaminare i difetti. L'Acquirente ha l'obbligo di far sì che il trasportatore adotti le misure finalizzate alla consegna della documentazione completa.
- 11.4 Se il Venditore consegna le merci in lotti che consentono l'ispezione qualitativa di tipo statistico in fase di ricezione in conformità alle norme vigenti a riguardo, tale ispezione deve per lo meno essere realizzata in fase di ricezione. Tale ispezione dovrà essere realizzata in conformità alle condizioni e ai criteri d'ispezione definiti dai documenti di riferimento. I lotti accettati durante la fase d'ispezione verranno considerati esenti da difetti; eventuali lotti scartati verranno sostituiti dal Venditore con lotti esenti da difetti, ferma restando la restituzione del lotto difettoso nella sua interezza. Previa consultazione con l'Acquirente, il Venditore può altresì sostituire i pezzi difettosi del lotto scartato con pezzi esenti da difetti.
- 11.5 Se le merci sono difettose, il Venditore è tenuto a adempiere il contratto di conseguenza ponendo rimedio al difetto o, a sua discrezione, consegnando merci esenti da difetti. Nel caso in cui al difetto venga posto rimedio, il Venditore ha l'obbligo di accollarsi tutte le spese che devono essere sostenute per la riparazione del difetto stesso, in particolare, le spese di trasporto, di viaggio, il costo della manodopera e del materiale, nella misura in cui non ci siano aumenti in tali costi e spese dovuti al fatto che le merci sono state portate in un luogo diverso dall'indirizzo di consegna. Le relative spese per personale e materiale reclamate dall'Acquirente vanno determinate sulla base dei costi primari.
- 11.6 Se il Venditore non vuole o non è in una posizione tale da adempiere il contratto, l'Acquirente può risolvere il contratto o, a sua discrezione, ridurre il prezzo di consegna. La stessa norma si applica se il conseguente adempimento fallisce, se non è ragionevolmente contemplabile che l'Acquirente possa accettare detto adempimento conseguente, o se il conseguente adempimento viene irragionevolmente ritardato per ragioni di cui è responsabile il Venditore.
- 11.7 Il diritto dell'Acquirente di risolvere il contratto è escluso qualora l'Acquirente non sia in grado di restituire le merci ricevute, a meno che tale incapacità sia dovuta al fatto che la restituzione è resa impossibile dalla natura delle merci ricevute, il Venditore sia responsabile di detta incapacità, o il difetto si sia manifestato solamente durante la lavorazione o la trasformazione delle merci. Il diritto di risolvere il contratto è altresì escluso qualora il Venditore non sia responsabile del difetto o abbia consegnato merci realizzate su misura.
- 11.8 I difetti originati da usura e logorio naturale, o da manipolazione errata o da alterazione o da riparazione delle merci eseguite erratamente dall'Acquirente o da una terza parte non danno diritto a reclami per difetti. La stessa norma si applica a difetti attribuibili all'Acquirente o a cause diverse dal difetto originario.
- 11.9 Si escludono le pretese dell'Acquirente in materia di rimborsi di spese poste ovvero di risarcimento dei danni in sostituzione della prestazione nella misura in cui un terzo ragionevole non avrebbe sostenuto tali spese.
- 11.10 L'Acquirente può restituire le merci difettose al Venditore da sottoporre ad un'ulteriore prestazione esclusivamente previa approvazione scritta ai sensi dei regolamenti del Venditore applicabili a tal fine (procedura relativa all'autorizzazione per la restituzione del materiale o RMA). Il rischio di perdita o deterioramento accidentali delle merci non viene trasferito fino al momento in cui le merci non vengono accettate dal Venditore presso il luogo di lavoro del Venditore. Il Venditore è autorizzato a rifiutare le spedizioni dei resi qualora non siano accompagnate da un numero RMA assegnato precedentemente.
- 11.11 Il Venditore ha una responsabilità illimitata per danni o perdite imputabili alla violazione della garanzia o in caso di morte, lesioni fisiche o danni alla salute. Questa norma si applica anche in caso di dolo e colpa grave.
- 11.12 In caso di colpa lieve, la responsabilità del Venditore non potrà superare l'importo di Euro 100.000,00. Salvo le previsioni inderogabili di legge in materia di responsabilità da prodotto del Venditore.
- 11.13 Il limite di tempo per i reclami da parte dell'Acquirente per difetti è di un anno, sempreché le merci difettose non siano state impiegate in un edificio in conformità alle normali modalità d'uso ed abbiano causato la difettosità dell'edificio. Il limite di tempo decorre a partire dalla consegna delle merci. Qualora un reclamo per difetti rivendicato dall'Acquirente sia stato totalmente rifiutato e il Venditore commenti tale reclamo per difetti, il commento non va considerato un inizio di negoziazioni relative al reclamo o alle circostanze che lo hanno originato.
- § 12 Responsabilità da prodotto**
- 12.1 L'Acquirente non può modificare le merci. In particolare, l'Acquirente non può modificare o eliminare le avvertenze esistenti riguardanti i rischi derivanti da un uso improprio delle merci. In caso d'inadempimento di tale obbligo, l'Acquirente deve manlevare internamente e tenere indenne il Venditore da eventuali reclami connessi alla responsabilità da prodotto presentati da terze parti.
- 12.2 Qualora il difetto di un prodotto contenuto nelle merci conduca il Venditore a ricorrere ad un ritiro del prodotto o all'emissione di un'avvertenza sul prodotto, l'Acquirente dovrà assistere il Venditore e dovrà adottare tutte le misure ordinate dal Venditore e che è ragionevole presumere possano venire attuate dall'Acquirente. L'Acquirente è tenuto a sostenere le spese originarie dal ritiro del prodotto o dall'avvertenza sul prodotto nella misura in cui sia responsabile del difetto del prodotto e del danno subito. Restano salve le altre eventuali azioni spettanti al Venditore.
- 12.3 L'Acquirente dovrà informare tempestivamente il Venditore circa eventuali rischi connessi all'uso delle merci e possibili difetti del prodotto di cui l'Acquirente dovesse venire a conoscenza.
- § 13 Forza maggiore**
- 13.1 Qualora un evento di forza maggiore impedisca al Venditore di adempiere ai propri obblighi contrattuali, in particolare, di consegnare le merci, il Venditore è sollevato dall'adempimento dei propri obblighi per la durata dell'impedimento, e per un ragionevole numero di giorni successivi alla soluzione dell'impedimento, senza pertanto essere ritenuto responsabile per danni nei confronti dell'Acquirente. La stessa norma si applica qualora l'adempimento degli obblighi da parte del Venditore si riveli temporaneamente impossibile a causa di circostanze imprevedibili di cui il Venditore non è responsabile, in particolare azioni sindacali, atti ufficiali, mancanza di energia, impedimenti alla consegna causati da fornitori o interruzioni significative delle operazioni.
- 13.2 Il Venditore è autorizzato a risolvere il contratto qualora tale impedimento superi la durata di quattro mesi e l'esecuzione del contratto non rientri più nei suoi interessi a causa dell'impedimento stesso. Su richiesta dell'Acquirente, il Venditore dichiarerà, alla scadenza di detto periodo, se intende avvalersi del diritto di risolvere il contratto o se intende consegnare le merci entro un ragionevole lasso di tempo.
- § 14 Diritti di proprietà industriale e copyright**
- 14.1 Qualora la consegna comprenda software o altra proprietà intellettuale, detto software o altra proprietà intellettuale verranno forniti all'Acquirente subordinatamente a copyright e licenza per l'utente, i cui termini e condizioni possono essere evinti dall'accordo di licenza che accompagna il software o altra proprietà intellettuale. I presenti Termini e Condizioni Generali non concedono alcun diritto né licenza per qualsivoglia uso del software o di altra proprietà intellettuale, o per eventuali fini non espressamente consentiti dall'accordo di licenza.
- 14.2 Se non diversamente concordato, il Venditore ha l'obbligo di eseguire la consegna esente da diritti di proprietà industriale e copyright di terze parti (diritti di proprietà) esclusivamente nel paese in cui è situato il luogo della consegna.
- § 15 Rendiconto del produttore - Protezione dei dati**
- 15.1 L'Acquirente acconsente al trattamento e alla trasmissione a produttori/fornitori (anche all'estero, se del caso) di dati che lo riguardano, come prezzi di vendita e quantità, nonché nomi ed indirizzi, da parte del Venditore nell'ambito dei periodici rendiconti del produttore.
- 15.2 L'Acquirente acconsente alla memorizzazione e al trattamento da parte del Venditore dei dati raccolti che lo riguardano finalizzati alla verifica della solvibilità dell'Acquirente ferme restando l'osservanza delle disposizioni di legge e la conformità alle stesse; l'Acquirente acconsente inoltre alla divulgazione di tali dati, ad opera del Venditore, alla società di assicurazione del credito incaricata dal Venditore stesso.
- § 16 Esportazioni - Controllo sulle esportazioni**
- 16.1 Le merci fornite sono destinate a rimanere nel paese di consegna definito con l'Acquirente. L'Acquirente non può esportare merci soggette ad embargo.
- 16.2 Le merci fornite, in particolare, sono soggette ai controlli sulle esportazioni e alle disposizioni sull'embargo italiani, europei e americani. Spetta all'Acquirente informarsi circa le disposizioni o le restrizioni ad esportazioni e/o importazioni pertinenti e ottenere gli eventuali permessi necessari.
- 16.3 L'Acquirente imporrà lo stesso obbligo ai propri clienti.
- § 17 Disposizioni finali**
- 17.1 Eventuali trasferimenti di diritti e obblighi dell'Acquirente ad una terza parte sono soggetti all'approvazione scritta del Venditore.
- 17.2 Per eventuali controversie derivanti dai contratti e connesse al rapporto d'affari che intercorre tra il Venditore e l'Acquirente è competente il foro della sede legale del Venditore. Il Venditore tuttavia, in alternativa al foro della propria sede legale, ha facoltà di adire il foro del luogo della sede legale dell'Acquirente, così come gli altri fori alternativi eventualmente previsti dalla legge.
- 17.3 I rapporti giuridici tra il Venditore e l'Acquirente saranno soggetti alle leggi italiane ed escluderanno pertanto la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG).
- 17.4 Qualora una qualsivoglia disposizione dei presenti Termini e Condizioni Generali sia o diventi non valida o impraticabile totalmente o parzialmente, o qualora i presenti Termini e Condizioni Generali presentino delle lacune, la validità delle restanti disposizioni ivi contenute rimarrà invariata. La disposizione non valida o impraticabile si considererà sostituita dalla disposizione valida o praticabile avente il fine più simile a quello della disposizione non valida o impraticabile. In caso di lacuna, detta disposizione dovrà considerarsi concordata come quanto sarebbe stato concordato, in base ai fini dei presenti Termini e Condizioni Generali, se le parti contraenti avessero contemplato la questione sin dall'inizio.
- § 18 Protezione dei dati**
- 18.1 Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 tutti i dati personali dell'Acquirente che dovranno essere raccolti dal Venditore dovranno essere impiegati solamente ai fini dell'elaborazione degli ordini e dell'esecuzione dei contratti, nonché per l'adempimento degli obblighi così come definiti dalle leggi applicabili.
- 18.2 Detti dati personali dovranno essere conservati su supporti cartacei o elettronici, in conformità alle misure di sicurezza definite dal D. Lgs. 196/2003. I dati personali possono essere comunicati (anche mediante connessioni basate su network elettronici e mezzi di corrispondenza) ad altre società e studi di professionisti, compresi quelli con sede all'estero, che conducono attività di cui si avvale il Venditore, per la fornitura di specifici servizi.
- 18.3 Se dovesse rivelarsi necessario il trattamento da parte del Venditore d'informazioni e dati personali di terze parti forniti dall'Acquirente, quest'ultimo garantisce, con il presente atto, che la comunicazione al Venditore di dette informazioni e dati personali di terze parti è avvenuta in totale conformità alle disposizioni definite dal D. Lgs. 196/2003 anche per quanto concerne il consenso delle terze parti al trattamento di tali dati da parte del Venditore.
- 18.4 La fornitura di dati personali è obbligatoria solamente nei casi previsti dalla Legge. Tuttavia, la mancata disponibilità di dati personali significativi ai fini del corretto e completo espletamento dell'attività del Venditore, con riferimento ai contratti, può rendere l'espletamento di tale attività più complesso, più costoso e, in alcuni casi, persino impossibile.
- 18.5 La società responsabile del trattamento dei dati è la Rutronik S.r.l., con sede sociale al seguente indirizzo RUTRONIK Italia S.r.l., 21, Via Caldera, Centro Direzionale S.Siro, 20153 Milano (MI) I dati forniti possono inoltre essere acquisiti da altre entità del gruppo Rutronik nell'ambito della fornitura di servizi informatici e archiviazione di dati, nonché da altre persone incaricate del trattamento di dati (es.: dipendenti, partner, direttori e collaboratori del Venditore).
- 18.6 Ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, l'Acquirente ha la facoltà di esercitare diritti specifici ai fini della sua stessa protezione, nella fattispecie (i) ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali presso gli uffici del Venditore e comunicazioni pertinenti in forma intelligibile; (ii) ottenere indicazioni circa la fonte dei dati personali, i fini e i metodi del trattamento, il proprietario dei dati, il responsabile del trattamento dei dati e la società di elaborazione dati, nonché i soggetti a cui i dati possono essere comunicati o che potrebbero venire a conoscenza degli stessi, quali le società di elaborazione dati o le persone incaricate dell'elaborazione; (iii) ottenere l'aggiornamento, la revisione, la cancellazione o il blocco dei dati che non vengono trattati in conformità alla legge e la dichiarazione secondo cui tali operazioni sono state rese note ai soggetti a cui sono stati comunicati i dati; (iv) contestare, su basi legittime, il trattamento dei dati personali, anche qualora siano pertinenti ai fini della raccolta; (v) contestare il trattamento dei dati finalizzato all'invio di un determinato tipo di materiale pubblicitario, vendite dirette e marketing.